



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Provincia di Treviso**

**COMUNE DI MONTEBELLUNA**

**PNRR – M4C1I3.3 - CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI  
“ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA G.  
MARCONI”– CUP D91B22000090001 – CIG A00A6EBF8B**

\*\*\*

Tra i signori:

1) **Pier Antonio De Rovere**, nato a [REDACTED], domiciliato per la carica  
presso il municipio di Montebelluna, il quale interviene nel presente atto nella sua  
qualità di Dirigente del Settore Infrastrutture civili, S.U.A., S.I.C. del Territorio del  
Comune di Montebelluna, con sede in Montebelluna (TV) Corso Mazzini, 118, Codice  
Fiscale 00471230268, in seguito denominato “Comune o committente”, in forza del  
Provvedimento del Sindaco n. 44 del 30.12.2022, conservato agli atti del Comune;

2) **Angelo Campagnaro**, nato a [REDACTED], il quale  
interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della ditta  
COSTRUZIONI LAGO SRL, con sede in Loria (TV), via Callalta 33, partita i.v.a  
00177900263, in seguito denominato “appaltatore”,

**PREMESSO CHE:**

- con determinazione del dirigente del 3° settore del Comune di Montebelluna  
n. 680 del 5.9.2023, esecutiva, è stato approvato il progetto  
definitivo/esecutivo dei lavori di “adeguamento sismico della palestra della

scuola primaria Guglielmo Marconi", per un importo complessivo di € 1.700.000,00, di cui: € 1.112.859,05 per lavori, inclusi € 68.503,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- con determinazione n. 681 del 5.9.2023, efficace, è stata avviata la procedura negoziata per l'appalto dei lavori in oggetto (con il sistema del prezzo più basso), ai sensi dell'art. 1 del d.l. 76/2020 (convertito nella legge 120/2020) e del d.l. 77/2021 (convertito nella legge 108/2021), richiamati dal d.l. 13/2023 (convertito nella legge 41/2023), per effetto dell'art. 225, comma 8, del d. lgs. 36/2023;
- con determinazione del dirigente del 3° settore del Comune n. 711 del 15.9.2023, efficace (efficacia attestata in data 30.10.2023, a seguito della conclusione -con esito favorevole- della verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara), l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato alla ditta COSTRUZIONI LAGO SRL, di Loria, per il prezzo di € 1.016.569,05 (inclusi oneri di sicurezza) + i.v.a;
- l'appalto sarà compensato a corpo;
- non è necessario attendere il decorso del periodo dilatorio di cui all'art. 18 del d. lgs. 36/2023, per effetto dell'art. 55 dello stesso decreto;
- in merito alla procedura di affidamento non sono stati presentati ricorsi amministrativi o giurisdizionali;
- l'appaltatore ha effettuato la comunicazione in merito a quanto prescritto all'art. 1 del DPCM n. 187/1991, con nota depositata agli atti del Comune;
- è stata acquisita la liberatoria provvisoria antimafia ai sensi dell'art. 3 del d.l 76/2020, applicabile fino al 31.12.2026 per effetto dell'art. 14, comma 4 bis, del d.l. 13/2023, convertito nella legge 41/2023;

- l'opera è parzialmente finanziata dall'Unione Europea – NexGenerationEU – Fondi del PNRR M4C1I3.3 “piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”, nonché con mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti, con i fondi del risparmio postale;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 – Oggetto del contratto**

Il Comune di Montebelluna, a mezzo del Dirigente del 3° Settore Infrastrutture Civili – S.U.A. – S.I.C., affida all'appaltatore, che accetta senza condizione alcuna, l'esecuzione dei lavori di “adeguamento sismico della palestra della scuola primaria G. Marconi”, a Montebelluna.

L'appalto si intende comprensivo di materiali, prestazioni, lavorazioni, provviste e quant'altro sia necessario per dare compiutamente eseguito tutto quanto previsto e descritto negli elaborati progettuali, tecnici e prestazionali, nel capitolato speciale d'appalto e nel presente contratto.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori secondo il progetto definitivo/esecutivo approvato con la determinazione citata in premessa, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte, le regole dell'arte nonché in conformità all'offerta presentata pari al ribasso del 9,22% sul prezzo posto a base di gara (ossia sull'importo dei lavori e del costo della manodopera, al netto degli oneri di sicurezza).

Gli elaborati progettuali approvati sono depositati agli atti del Comune e si intendono accettati in ogni loro parte.

Si precisa che in caso di contrasto tra i documenti contrattuali si applicheranno, nell'ordine, le disposizioni di cui ai seguenti atti: contratto, capitolato speciale d'appalto, lettera di invito/disciplinare di gara, grafici di progetto.

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e accettate le norme di legge e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici e quelle in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri.

## **ART. 2 – Corrispettivo contrattuale e opzioni**

Il corrispettivo d'appalto è determinato, salva la liquidazione finale, in complessivi € 1.016.569,45 (unmilionesedicimilacinquecentosessantanove/45), più IVA, di cui € 68.503,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 31 dell'allegato I.7 del d. lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del d. lgs. 36/2023, l'ente committente si riserva di affidare direttamente alla ditta appaltatrice ulteriori lavori di finitura, lavori finalizzati a risolvere aspetti di dettaglio che non incidono sulla funzionalità e sulla natura dell'opera, lavori di miglioria nel limite delle economie di gara derivanti dall'aggiudicazione dell'appalto se effettivamente in disponibilità dell'ente committente.

Tali lavori saranno soggetti allo stesso ribasso offerto dall'appaltatore.

Qualora in corso di esecuzione dei lavori si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'ente committente può imporre l'esecuzione alle condizioni originariamente previste in contratto. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## **ART. 3 – Termini per l'esecuzione del contratto**

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è di giorni 350 (trecentocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, che si prevede venga disposta in unica soluzione.

L'impresa appaltatrice assume l'obbligo di installare sul luogo di intervento un cartello di cantiere sul modello che sarà indicato dal responsabile del progetto, sul quale dovrà essere riportato il logo dell'Unione Europea e la dicitura "lavori finanziati dall'Unione Europea – NextGenerationEu – PNRR Missione 4, componente 1, investimento 3.3 – piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", nonché "lavori finanziati dalla Cassa depositi e prestiti, con i fondi del risparmio postale".

E' ammessa la sospensione, anche parziale, dei lavori ordinata dal Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi e nei casi previsti all'art. 121 del d. lgs. 36/2023. Salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato per l'esecuzione dei lavori. Il Comune potrà concedere proroghe del termine per l'esecuzione dei lavori esclusivamente per cause non imputabili all'appaltatore, previa richiesta motivata da presentarsi con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenendo conto che il responsabile unico del progetto risponde in merito all'istanza entro trenta giorni dal suo ricevimento, sentito il direttore dei lavori. L'eventuale proroga potrà essere concessa compatibilmente con il rispetto dei tempi imposti dalla tipologia di finanziamento (milestone e target della missione a cui è assegnato il progetto) indicati nell'accordo di concessione del finanziamento come eventualmente successivamente modificati. L'appaltatore si obbliga a rispettare la suddetta tempistica che prevede:

- l'ultimazione dei lavori entro il 31.3.2026,
- di collaudare i lavori entro il 30.6.2026,

fermo restando il termine contrattuale di 350 giorni per eseguire i lavori, nonché a

fornire – in corso d'opera- apposite comunicazioni di monitoraggio del corretto avanzamento delle attività di cantiere, onde consentire alla stazione appaltante di individuare eventuali scostamenti.

#### **ART. 4 – Penalità e premio di accelerazione**

Ai sensi dell'art. 126 del d. lgs. 36/2023, nel caso di mancato rispetto del termine per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo del contratto, nella misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, oltre la quale si procederà ai sensi dell'art. 24 del capitolato speciale d'appalto. Ulteriori penalità sono previste al successivo art. 12 per il mancato rispetto degli adempimenti relativi alla consegna delle relazioni riguardanti il personale. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal committente a causa del ritardo.

Per l'ultimazione anticipata dei lavori rispetto ai tempi contrattuali è previsto, a seguito dell'approvazione da parte del committente del certificato di collaudo, un premio di accelerazione con importo pari allo 1,00 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di anticipo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Il limite di applicazione del premio di anticipazione è dato dall'importo disponibile nel quadro economico alla voce "Imprevisti ", secondo le disposizioni di cui all'art. 50, punto 4, del D.L. 31/05/2021, n. 77.

#### **ART. 5 – Pagamenti**

L'appaltatore ha diritto all'anticipazione pari al 20% dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 36/2023, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, certificata dal direttore dei lavori. Il pagamento è subordinato alla presentazione, da parte dell'appaltatore, della garanzia fideiussoria o bancaria di importo pari all'importo

dell'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di tempo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, mediante emissione di certificati di pagamento, al netto del ribasso d'asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, ogni qual volta il suo credito –al netto dei certificati precedenti, delle ritenute e del ribasso offerto- raggiunga la somma di € 200.000,00 (duecentomila). L'appaltatore dovrà consegnare al direttore dei lavori, in occasione della emissione di ciascun stato di avanzamento, una attestazione relativa al rispetto del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR (es. pari opportunità, disabilità....)

I pagamenti in acconto e a saldo dei lavori saranno intestati all'appaltatore e saranno effettuati dal Comune accreditando le somme sui c/c indicati ai sensi del successivo articolo. I pagamenti sono subordinati all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli Enti competenti. Il pagamento delle spese sostenute dal committente sarà effettuato anche con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU – Italia.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00), iva compresa, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, effettuerà la verifica prevista dall'art. 4 del D.M. n. 40 del 18.1.2008, salvo eventuali sospensioni disposte per legge. Nel caso dalla verifica emerga la presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00), il Comune non provvederà al pagamento delle somme dovute all'appaltatore fino alla concorrenza dell'ammontare del debito riscontrato, per il lasso temporale previsto dall'art. 4 del citato D.M. Decorso il suddetto termine senza che il competente agente della

riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973,

l'ordine di versamento di somme, il Comune procederà al pagamento.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. 36/2023, pari all'importo della predetta rata di saldo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio. Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato entro i 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e dell'attestazione di congruità della manodopera, ai sensi dell'art. 8, comma 10 bis, del d.l. 76/2020, convertito nella legge 120/2020.

Le fatture dell'appaltatore dovranno indicare i seguenti dati:

- CIG, CUP, numero e data della determina di aggiudicazione;
- Titolo del progetto (PNRR ... missione....etc.)
- Indicazione "finanziato dall'Unione europea – NexGeneratioEU"
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
- Numero della fattura;
- Data di fatturazione;
- Estremi identificativi dell'intestatario;
- Importo (con imponibile distinto dall'i.v.a e da c.n.p.a.i.a. nei casi previsti dalla legge);
- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
- Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità).

## **ART. 6 – Revisione dei prezzi**

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 sarà applicata la revisione dei prezzi, quale

misura finalizzata a favorire la conservazione dell'equilibrio del rapporto contrattuale, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo e dall'art. 32 del capitolato speciale d'appalto, a cui si rinvia.

#### **ART. 7 – Modalità di quantificazione dei lavori**

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando all'importo delle opere a corpo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nel capitolato speciale d'appalto o-in mancanza- quantificate dal direttore dei lavori desumendole dal computo metrico estimativo, di ciascuna delle quali andrà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati in misura proporzionale allo stato di avanzamento. Gli stati di avanzamento terranno conto dei criteri previsti dal capitolato speciale d'appalto.

La contabilizzazione di eventuali lavori a misura sarà realizzata secondo le specificazioni date dal capitolato speciale d'appalto e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in caso diverso verranno utilizzate, per la valutazione dei lavori, le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in sito, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. La contabilizzazione delle opere sarà effettuata applicando alle quantità eseguire i prezzi di contratto.

#### **ART. 8 – Controlli**

Il committente effettuerà i controlli inerenti al corretto adempimento del presente contratto tramite il direttore dei lavori, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e il responsabile unico del progetto, i quali potranno adottare i provvedimenti e le misure previste dalle norme vigenti ai fini della corretta esecuzione dei lavori. Tali controlli non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo

all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo al Comune. In ogni caso sono fatti salvi i controlli eventualmente effettuati dal collaudatore nominato in corso d'opera (se nominato).

#### **ART. 9 – Tracciabilità della spesa**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" della legge 136 del 13.08.2010 e successive modifiche, che dichiara di conoscere, fra i quali quello di utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva; quello di utilizzare quale strumento di pagamento il bonifico bancario o postale o altro mezzo di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; quello di riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), nonché l'obbligo di inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola con cui ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità. Il pagamento avverrà su uno o più dei conti correnti "dedicati", indicati nella nota dell'appaltatore, acquisita al prot. 2793 del 17.1.2024, agli atti del Comune.

Nel caso di cessione del credito relativo all'appalto di cui al presente contratto, fermo quanto previsto dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023, è fatto obbligo anche al cessionario di indicare il CIG e il CUP dell'opera e di anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

Il sig. Angelo Campagnaro è la persona abilitata ad operare sui conti correnti dedicati e a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo.

#### **ART. 10 – Collaudo dei lavori**

L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità al presente contratto avverrà con l'emissione del

certificato di collaudo, che ha carattere provvisorio, entro sei mesi dall'ultimazione lavori.

Il Comune si riserva la facoltà, nei casi consentiti dalla legge, di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso dal direttore dei lavori entro il termine di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi.

Il certificato di collaudo e il certificato di regolare esecuzione assumono carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione.

Il Comune si riserva la facoltà di prendere in consegna anticipata i lavori eseguiti, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 24 dell'allegato II.14 del d. lgs. 36/2023.

## **ART. 11 – Subappalto**

L'appaltatore, qualora intenda avvalersi del subappalto dovrà presentare -con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni oggetto di subappalto- apposita domanda al Comune, corredata dalla documentazione attestante quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023. Il subappalto sarà autorizzato se sussistono le condizioni di legge.

L'appaltatore, in sede di presentazione dell'offerta, ha dichiarato di voler subappaltare, nei limiti di legge, le lavorazioni di cui alle categorie OG1 e OS28.

Il Comune provvederà al pagamento diretto di quanto dovuto ai subappaltatori nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, del d. lgs. 36/2023. Diversamente, qualora nel contratto di subappalto sia stabilito il pagamento da parte dell'appaltatore, quest'ultimo

dovrà trasmettere al Comune, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, le relative fatture quietanzate con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non assolva al suddetto obbligo, il Comune sosponderà il pagamento del successivo certificato di avanzamento senza corresponsione di interessi. Il contratto di subappalto deve contenere, a pena di nullità, la clausola relativa agli obblighi di tracciabilità finanziaria e l'importo degli oneri di sicurezza. Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva anche del subappaltatore.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

#### **ART. 12 – Obblighi dell'appaltatore**

Oltre a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore si obbliga:

- a) a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- b) ad applicare e a far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
- c) ad osservare, anche nei confronti dei subappaltatori, le condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Oltre agli obblighi previsti dagli artt. 62, 63, 64 del capitolato speciale d'appalto ,

l'appaltatore si obbliga, altresì, ad eseguire l'intervento in conformità:

- agli obblighi CAM (Criteri ambientali minimi) di cui al d.m. 256 del 23.6.2022;
- Al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'art. 17 del Regolamento UE 2020/852;
- Al Piano per la Ripresa e la Resilienza, di cui al Regolamento UE 241/2021;
- Al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano (PNRR), linea di finanziamento Missione M4, Componente C1, Investimento 3.3.

L'appaltatore si obbliga di riservare una quota di almeno il 30% (arrotondato all'unità superiore) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile (di età inferiore ai 36 anni) sia all'occupazione femminile, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del d. l. 77 del 31.5.2021, convertito nella legge n.108 del 29.7.2021, secondo il metodo di calcolo contenuto nelle “linee guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 309 del 30.12.2021. L'inadempimento di tale obbligo comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 47, comma 6, del d.l. 31.5.2021, n. 77, convertito nella legge 108 del 29.7.2022, pari allo 0,6 per mille per tutta la durata del periodo di inadempimento e fino al raggiungimento, complessivamente, di un importo pari al 20% dell'importo del contratto.

*(In caso di operatore economico che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del d. lgs. 11.4.2006 n. 198) Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del d.l. 31.5.2021 n.77, convertito con modificazioni nella legge n. 108 del 29.7.2021,*

l'appaltatore è tenuto a consegnare al committente, entro sei mesi dalla stipulazione del presente contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione va trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliere e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione della penali di cui all'art. 47, comma 6, del d.l. 31.5.2021, n. 77, convertito nella legge 108 del 29.7.2021, pari allo 0,6 per mille per tutta la durata del periodo di inadempimento e fino al raggiungimento, complessivamente, di un importo pari al 20% dell'importo del contratto, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola o in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3 bis, del d.l. 31.5.2021 n.77, convertito con modificazioni nella legge n. 108 del 29.7.2021, l'appaltatore è tenuto a consegnare al committente, entro sei mesi dalla stipulazione del presente contratto, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 12.3.1999 n. 68 e che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La relazione va trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione della penale di cui all'art.47, comma 6, del d.l.. 31.5.2021 n.77, convertito nella legge n. 108 del 29.7.2021, pari allo 0,6 per mille per tutta la durata del periodo di inadempimento e fino al raggiungimento, complessivamente, di un

importo pari al 20% dell'importo del contratto. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Le parti danno atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'appaltatore, con l'attestazione della regolarità contributiva, con scadenza 24.4.2023.

#### **Art. 13 – Obblighi in materia di sicurezza**

L'appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e tutte le cautele necessari ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando in particolare le disposizioni riportate dal D. Lgs. 81/2008, sue successive modifiche ed integrazioni, in quanto ne assume ogni e più ampia responsabilità sia civile che penale, restando completamente sollevato il Comune e così pure il personale da esso preposto per la direzione e sorveglianza dei lavori.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma precedente ogni qual volta mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 14 – Cauzione e garanzia**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha presentato la cauzione definitiva di cui all'art. 117 del d. lgs. 36/2023 di € 50.828,47 a mezzo polizza fideiussoria n. HEC000401F/P/2024 del 15.1.2024, rilasciata da Accredited Insurance Europe Limited con sede secondaria in Italia, a Milano.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del D.lgs. 36/2023, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i

materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato, a tale scopo, un'assicurazione, con polizza n. HEC000012C/P/2024 del 15.1.2024, rilasciata da Accredited Insurance Europe Limited con sede secondaria in Italia, a Milano, con i massimali previsti dal capitolato speciale d'appalto.

#### **ART. 15 – Composizione azionaria**

L'appaltatore si impegna, ai fini di quanto previsto all'art. 1 del DPCM n. 187/1991, a comunicare in corso d'opera se siano intervenute variazioni alla composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento) rispetto a quanto attestato in sede contrattuale.

#### **ART. 16 – Risoluzione del contratto**

Il committente si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, previa comunicazione scritta a mezzo PEC, qualora l'appaltatore si renda responsabile di gravi inadempienze, di cui agli artt. 28, 46, 55 e 56 del capitolato speciale d'appalto e, in particolare, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

h) proposte motivate del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del d. lgs. 81/2008.

In tali casi il committente tratterà, a titolo di penale, la cauzione definitiva prestata, fatta salva comunque la risarcibilità dell'eventuale maggior danno.

L'appaltatore non potrà far valere alcuna pretesa risarcitoria od altro indennizzo.

Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso dal contratto, le disposizioni di cui agli artt. 122 e 123 del d. lgs. 36/2023. Possono, altresì, costituire causa di risoluzione di diritto del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

#### **ART. 17 – Condizione risolutiva**

Il presente contratto sarà risolto immediatamente, senza necessità di alcuna formalità, qualora pervenga comunicazione antimafia sfavorevole, fatto salvo il pagamento del valore dei lavori eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite dal Comune.

#### **ART. 18 – Cessione dei crediti**

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e nei modi del combinato disposto dell'art. 120 del d. lgs. 36/2023 e della Legge n. 52/1991 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia, che il relativo contratto, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, venga trasmesso, in originale o copia autenticata, al Comune prima del pagamento del certificato di pagamento.

#### **ART. 19 – Disciplina delle riserve**

Eccezioni e riserve dell'appaltatore saranno poste dallo stesso sul registro di contabilità secondo le previsioni dell'art. 7 dell'allegato II.14 del d. lgs. 36/2023 e dell'art. 54 del capitolato speciale d'appalto.

#### **ART. 20 - Risoluzione delle controversie**

Tutte le controversie che in qualunque modo trovino origine dal rapporto contrattuale che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del d. lgs. 36/2023, saranno attribuite alla competenza del Foro di Treviso. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **Art. 21 - Disposizioni finali**

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.4.2013 e successive modifiche (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso decreto, fornito in copia all'appaltatore, nonché dal codice di comportamento approvato dal Comune. Il committente si impegna a trasmettere copia dei predetti codici ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16.4.2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. Il committente, verificata l'eventuale violazione, la contesterà per iscritto all'appaltatore assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il committente procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti.

L'appaltatore ha sottoscritto la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi, di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 06 giugno 2012.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia e agli elaborati di progetto definitivo/esecutivo dei lavori oggetto di appalto.

#### **ART. 22 – Domicilio**

A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore, a mezzo del proprio legale rappresentante, con la sottoscrizione del presente atto, elegge domicilio presso la sede dell'impresa in via Callalta 33, di Loria. In caso di irreperibilità presso tale sede le notifiche saranno effettuate presso la sede municipale di Montebelluna. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del progetto, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto.

#### **ART. 23 – Spese contrattuali e registrazione**

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso; le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo, pari a € 250,00, è stata assolta dall'appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'allegato I.4 del d. lgs. 36/2023.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del regolamento EU 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, l'appaltatore viene informato che i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.

Le parti, previa lettura del presente atto, lo dichiarano conforme alla loro volontà e

sottoscrivono nell'intero con unica firma digitale, di cui è stata accertata le validità.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE: Pier Antonio De Rovere

L'APPALTATORE: Angelo Campagnaro

mpX:\3Sett\SUA\SUA\LAVORI PUBBLICI\IN CORSO\2019 PNRR adeguamento sismico palestra scuola

Marconi\atti\contratto appalto.docx

## ALLEGATO I

### Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Testo da allegare al capitolato e al contratto di fornitura.

#### ***Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi***

*Il sottoscritto Angelo Campagnaro, nato a Bassano del Grappa il 28.3.1962, in qualità di rappresentante della ditta Costruzioni Lago srl, con sede in Loria, appaltatrice dei lavori di adeguamento sismico della palestra della scuola primaria Marconi,*

*dichiara:*

*che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità agli standard sociali minimi in materia di diritti orari e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (la ora in poi "standard") sociali:*

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; -la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo; -la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazioni relative al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

*Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.*

#### ***Convenzioni fondamentali dell'ILO:***

***Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)***

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.  
L'età minima di assunzione all'impiego e al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente 14 anni in alcuni paesi)
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa compromettere la salute, la sicurezza o la moralità.  
Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi decoro essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguitre il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

<sup>3</sup> Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

<sup>4</sup> Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 17d "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".

**Lavoro forzato/schiavitù' (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)**

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

**Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° III)**

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione e' consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

**Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)**

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma, .....

Data:.....

Timbro